



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

Livorno, 11.05.2020 prot. n. LI/2224

In seguito all'emanazione di normativa primaria e secondaria ed in particolare dei Protocolli condivisi di Regolamentazione delle Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 14.03.2020 e 24.04.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 48 del 03.05.2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno raccomanda le seguenti misure da adottare negli studi legali al fine di contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19.

Lo scopo delle presenti linee guida è rendere l'attività degli studi legali, nella fase di emergenza sanitaria in atto, sicura dal rischio di diffusione del virus Covid-19 per i titolari degli Studi, per i lavoratori, collaboratori e per la clientela, tenuto conto che il "Documento Tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" dell'aprile 2020 attribuisce alle attività legale una classe di rischio bassa.

1. Informazione a dipendenti e collaboratori

Deve essere fornita ai dipendenti e a chiunque acceda agli studi legali con gli strumenti più idonei, adeguata informazione sulle disposizioni in vigore, consegnando e/o affiggendo nei punti più visibili appositi depliant informativi.

Tali informazioni riguardano:

a) le modalità di spostamento dal domicilio al posto di lavoro. Sui mezzi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti o la sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo dei mezzi. Si incentiva l'uso della bicicletta o di mezzi elettrici; nel caso di utilizzo di auto privata con due persone, si raccomanda l'uso della mascherina;

b) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

c) la consapevolezza del fatto di non poter far ingresso al lavoro o poter permanere al lavoro se sussistano i suddetti sintomi o se vi sia provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

d) l'impegno a rispettare tutte le indicazioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in studio (in particolare, mantenere la distanza, igienizzare le mani, indossare mascherine e tenere comportamenti corretti in tema di igiene).

2. Spazi e procedure di lavoro

E' obbligatorio l'utilizzo della mascherina chirurgica all'interno degli studi, per tutti coloro che condividono spazi comuni.

La distanza di sicurezza raccomandata è di 1,8 metri. Quando non sia possibile mantenere detta distanza, è raccomandato di introdurre elementi di separazione tra il personale e l'utenza.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

E' preferibile organizzare gli spazi di lavoro in modo da evitare la presenza di più persone in un'unica stanza.

3. Ingresso al lavoro

Divieto di recarsi al lavoro in presenza di sintomi, il datore di lavoro deve assicurare il rispetto di tale previsione mediante l'informazione di cui al punto 1) e può provvedere alla misurazione della temperatura corporea. Costituisce tuttavia un preciso obbligo di ciascuno, rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali suggestivi di Covid-19 e di febbre.

Il datore di lavoro deve installare idonei e diffusi dispenser per detergere le mani prima dell'ingresso al lavoro, fornire mascherine respiratorie e guanti monouso a personale e collaboratori. Assicurare comunque la possibilità di lavarsi le mani con acqua e detergente.

4. Pulizia e Sanificazione (per tutti, non solo per i datori di lavoro)

Prevedere la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro una volta al giorno concentrandosi sulle superfici toccate più di frequente (es. maniglie, tastiera, mouse, scrivania e piani di appoggio, servizi igienici) e garantire il costante ricambio dell'aria.

La sanificazione deve essere effettuata con prodotti a base di etanolo al 70%, o prodotti con concentrazione tra 0,1 e 0,5% di cloro attivo o altri virucidi. Le sanificazioni devono essere registrate su apposito registro, cartaceo o informatico.

In caso di presenza di impianti di aerazione deve essere garantita la sanificazione periodica degli stessi, altrimenti questi devono essere spenti mantenendo la massima ventilazione dei locali.

In casi di presenza di una persona positiva al Covid-19 è necessario sanificare i locali secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22.02.2020 Min. Salute.

5. Ingresso di clienti o fornitori

Va limitato l'accesso di assistiti, fornitori o corrieri. In caso di ingresso, occorre procedere come al punto 3 e dedicare separati servizi igienici, oltre a fornire le informazioni di cui al punto 1), lett. a) e seguenti.

Sono ammessi solo coloro che indossino mascherina e guanti o che abbiano provveduto a detergere le mani. L'accesso va organizzato per un assistito alla volta, garantendo le distanze di sicurezza. Limitare ove possibile la presenza di persone all'interno della medesima stanza e nella sala di attesa.

L'avvocato dovrà indossare la mascherina chirurgica quando riceve il cliente e mantenere la distanza di 1,80 m. Si consiglia di favorire l'aerazione della stanza.

6. Attività di monitoraggio della siero prevalenza

Il datore di lavoro dovrà essere disponibile a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori che intendano



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

7. Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente in studio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al titolare dello studio, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. Occorre avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.

8. Sorveglianza sanitaria (in presenza di lavoratori videoterminalisti o ad essi equiparati)

La sorveglianza sanitaria deve proseguire.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, soprattutto alla ripresa dell'attività ed in caso di soggetti con pregressa infezione da Covid-19, per i quali effettua la visita medica prevista dall'art. 41 comma 2 lett) e-ter.

Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologia attuali o pregresse dei dipendenti.

Protocollo anti contagio (Ordinanza Regione Toscana n. 48)

Il datore di lavoro deve adottare uno specifico protocollo con l'indicazione delle misure sopra descritte, l'adozione del protocollo è necessaria per lo svolgimento dell'attività.

Il protocollo anti contagio dovrà essere compilato direttamente on-line sul sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari> a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile, che non abbiano ancora inviato il protocollo previsto dall'Ordinanza n. 38, il format on line dovrà essere compilato entro il 18 maggio. Per quelle in attività da oggi, entro 30 giorni dalla riapertura. La compilazione potrà avvenire esclusivamente online. Coloro che hanno già trasmesso il protocollo secondo l'ordinanza 38, non devono compilare il format on line, ferma restando l'applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza il protocollo dovrà essere disponibile in caso di controlli.

Protocollo Intesa 14.03.2020 e 24.04.2020

Il datore di lavoro deve elencare le misure attuate in base a tali protocolli per poter proseguire l'attività. Deve provvedere a verificare costantemente che tali misure siano attuate, mediante la costituzione di un apposito Comitato.